

I chiarimenti del ministero del lavoro sull'applicazione delle disposizioni del Testo unico

Sport, sicurezza per contratto

Società obbligate verso i dipendenti, non per il lavoro a progetto

I CHIARIMENTI

Il mondo del non profit

Alla luce dell'ampia definizione normativa di "lavoratore" e di "datore di lavoro" dettata dal Tu sicurezza, nonché del campo di applicazione che ricomprende praticamente tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, anche il mondo del non profit rientra nel campo di applicazione del Tu sicurezza

Le associazioni sportive

Anche le associazioni o le società sportive dilettantistiche rientrano nel campo di applicazione del Tu sicurezza, in quanto appartenenti al mondo del non profit. Peraltro, il Tu non prevede una disciplina particolare per le prestazioni lavorative rese nell'ambito di tali associazioni

Ok per i dipendenti

Nel caso in cui le associazioni sportive abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti è pacifica l'applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (il Tu)

Ko per i collaboratori

In base al combinato disposto degli articoli 61 del dlgs n. 276/2003 (la riforma Biagi) e articolo 3, comma 7, del Tu sicurezza, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle disposizioni nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente

Il mondo dello sport non sfugge alla sicurezza sul lavoro, ma limitatamente ai lavoratori dipendenti. È solo per questi, infatti, che le società sportive devono applicare le disposizioni del Tu, mentre nessun obbligo hanno relativamente agli sportivi con contratto di lavoro a progetto. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro in risposta a uno specifico quesito (Faq del 1° settembre).

Sicurezza e non profit. La questione sottoposta al ministero del lavoro, nello specifico, riguarda l'individuazione delle norme che devono ritenersi obbligatoriamente applicabili, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche.

In via di principio, il ministero rileva che, alla luce della ampia definizione normativa di «lavoratore» e di «datore di lavoro» dettata dal Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008, lettere a) e b) dell'articolo 2), che sono i principali «attori» della sicurezza, nonché del campo di applicazione (ex articolo 3, comma 1, del Tu) che ricomprende praticamente tutti i settori di

attività e tutte le tipologie di rischio, anche il mondo del non profit in generale rientra nel campo di applicazione del Tu sicurezza.

Di conseguenza, aggiunge il ministero, anche le associazioni o le società sportive dilettantistiche rientrano nel campo di applicazione del dlgs n. 81/2008.

Infatti, il lavoratore è «la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un'arte o una professione...», mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell'impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.

Peraltro, il ministero rileva che le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle predette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare del Tu sicurezza, come invece avviene per

altre categorie di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori; per cui, devono valere le disposizioni di carattere generale.

Le associazioni sportive dilettantistiche. Posto, dunque, che non esistono limitazioni del Tu circa l'applicazione integrale di tutte le norme di sicurezza alle associazioni sportive, il ministero si domanda se deroghe (o diverse limitazioni) non siano previste dalla normativa specifica che disciplina il settore sportivo.

Il riferimento principale è alla legge n. 398/1991 (disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche) e all'articolo 90 della legge n. 289/2002 che, nell'estendere le norme della predetta legge e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, disciplina alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonché al



contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, come l'assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, la gratuità degli incarichi degli amministratori.

Per quanto riguarda il profilo tributario, aggiunge il ministero, va rilevata l'inclusione fra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir approvato dpr n. 917/1986), delle «indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, ...dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto», ai quali sono stati equiparati quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche.

Dalla predetta disciplina normativa risulta, dunque, che non esiste un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle associazioni sportive, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport, è esteso alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici al possesso di requisiti attestanti l'effettivo perseguimento di quei fini. La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è, quindi, quella di diritto comune e deve essere individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste.

© Riproduzione riservata

Esclusa anche l'equiparazione ai volontari

In conclusione, il ministero spiega che, nel caso in cui le associazioni sportive abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, deve ritenersi pacifica l'applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (il Tu); mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli articoli 61 del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) e 3, comma 7, del Tu sicurezza, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.

Infatti, il citato articolo 3, comma 7, nel prevedere l'applicabilità delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto, rimanda, per la definizione degli stessi, all'articolo 61 della Riforma Biagi (dlgs n. 276/2003), il quale espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, «i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (...) come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», salva comunque l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore.

Per tali lavoratori, inoltre, il ministero ritiene di doversi escludere, altresì, l'equiparazione ai volontari (legge n. 266/1991)

per i quali il Tu sicurezza prevede uno speciale regime di disciplina. Equiparazione possibile unicamente se l'associazione rientra, in base allo statuto e all'atto costitutivo, fra quelle di volontariato di cui alla citata legge. Infatti, spiega il ministero, si può ritenere che la classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi (come prima detto) operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno che non sia provata la natura volontaria della prestazione.

Ciò è ulteriormente suffragato dall'equiparazione a tali redditi di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non vi è dubbio circa la natura lavorativa della prestazione.

Pertanto, il ministero ritiene che il regime applicabile sia quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile anteriormente all'entrata in vigore della Riforma Biagi (dlgs n. 276/2003), e cioè quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali il Tu sicurezza dispone l'applicazione degli articoli 21 e 26.

© Riproduzione riservata

La responsabilità dell'amministratore

Il ministero puntualizza come si applicano, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 del codice civile.

Tali articoli impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità (situazione da individuarsi secondo la normativa di settore che regola la materia) di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato a operare nell'ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto,

ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

Infine, il ministero ricorda che, in ogni caso, soccorre la competenza legislativa concorrente attribuita dall'articolo 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Pertanto, occorre tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.

© Riproduzione riservata